

sopra menzionati, agli accordi di programma di adozione dei PRRI delle aree di crisi industriale complessa, pari, come indicato, a euro 369.000.000,00;

Ritenuto opportuno, stante il limite massimo del tre per cento previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012, accantonare per la copertura degli oneri derivanti dalla citata convenzione stipulata, in data 18 maggio 2015, una percentuale pari al 2,5 per cento delle risorse assegnate agli accordi di programma ai sensi del più volte citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Tenuto conto che l'importo accantonabile così calcolato è pari a euro 9.225.000,00 e che, considerato l'importo di euro 6.210.000,00 già accantonato, l'ulteriore somma da accantonare risulta pari a euro 3.015.000,00;

Accertato che nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile risultano disponibili, al netto degli impegni già assunti, risorse sufficienti per procedere all'assegnazione agli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n. 181/1989 della somma di euro 3.015.000,00, destinata all'integrazione dell'accantonamento per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione stipulata, in data 18 maggio 2015, per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei PRRI per le aree di crisi industriale complessa;

Decreta:

Art. 1.

1. Una quota pari a euro 3.015.000,00 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile è attribuita alla sezione del Fondo relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 83 del 2012 ed è destinata agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.

2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano l'accantonamento, di cui ai decreti ministeriali 31 gennaio 2017 e 21 novembre 2018 citati nelle premesse, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, anch'esso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 77

22A00617

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 gennaio 2022.

Ripartizione di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (Ordinanza n. 839).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto l'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, «al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni previsti dall'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, per l'anno 2021, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al secondo periodo si provvede con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ai sensi del quale «Il fondo di cui all'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 187 milioni per l'anno 2021 al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli interventi urgenti previsti dall'art. 25, comma 2, lettera d), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo



la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziato con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché la conseguente ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziato con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c), del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania, nonché le delibere del Consiglio dei ministri del 22 febbraio e 5 agosto 2021 che hanno disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori complessivi dodici mesi, e la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 649 dell'11 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi e la delibera del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 653 del 20 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal

21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio, nonché la delibera del 24 aprile 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi e la delibera del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 700 dell'8 settembre 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio»;


Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo, nonché la delibera del 5 ottobre 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 713 del 17 novembre 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei Comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella città metropolitana di Torino, nonché la delibera del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 743 del 16 febbraio 2021, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei Comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella città metropolitana di Torino»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, nonché la delibera del 20 maggio 2021 che ha



disposto l'integrazione delle risorse già stanziati ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 704 del 1° ottobre 2020 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza», nonché l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 793 del 7 settembre 2021, recante ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2021 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza di ulteriori sei mesi e la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziati ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella regione Liguria», nonché l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 745 del 23 febbraio 2021 recante ulteriori disposizioni di protezione civile;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, nonché la delibera del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziati ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 732 del 31 dicembre 2020 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia», nonché l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 803 del 28 ottobre 2021 recante ulteriori disposizioni di protezione civile;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccafortiosa e di

Montecorice, in Provincia di Salerno, nonché la delibera del 15 ottobre 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziati ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 748 del 2 marzo 2021 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccafortiosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno»;


Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, nonché la delibera del 15 ottobre 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziati ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 749 del 3 marzo 2021, recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 814 del 9 dicembre 2021, con la quale è stato dato attuazione al citato art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, provvedendo a ripartire tali risorse, secondo criteri di priorità, fra le regioni interessate dagli stati di emergenza conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2019, secondo i rappresentati fabbisogni, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Ravvisata la necessità di completare, a valere sulle ulteriori risorse finanziarie previste dall'art. 17 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, il finanziamento dei predetti interventi di cui alla lettera d) relativi agli stati di emergenza dichiarati con riferimento ad eventi alluvionali occorsi nell'anno 2019, nonché di provvedere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera d) connessi agli stati emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2020 per i quali sia stata conclusa la relativa istruttoria da parte degli uffici tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in fase di predisposizione e quantificazione degli oneri del citato decreto;

Ritenuto, pertanto, di dover ripartire, ai sensi del richiamato comma 700 dell'art. 1 della legge n. 178 del



30 dicembre 2020, fra le regioni interessate dai suddetti stati di emergenza e per le citate finalità, le ulteriori risorse finanziarie previste dall'art. 17 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146;

Considerato che i fabbisogni rappresentati per interventi di riduzione del rischio residuo di cui alla lettera *d*) del comma 2 del predetto art. 25 in relazione agli eventi summenzionati sono stati oggetto di una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle regioni interessate, i cui criteri sono stati condivisi nell'ambito della Commissione speciale protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Tenuto conto di quanto rappresentato nella seduta del 4 novembre 2021 della Commissione speciale protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 814 del 9 dicembre 2021, in attuazione dell'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse finanziarie previste dall'art. 17 del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 sono assegnate, nei limiti indicati nell'elenco allegato al presente provvedimento, agli ambiti territoriali regionali interessati dagli stati di emergenza citati in premessa conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2019 e nell'anno 2020, in proporzione ai fabbisogni per gli interventi più urgenti di riduzione del rischio residuo di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, rappresentati dalle regioni interessate, come risultanti all'esito della valutazione congiunta delle esigenze effettuata come illustrato in premessa.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite nelle contabilità speciali aperte ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile citate in premessa per l'attuazione degli interventi, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d*) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, inseriti nelle ricognizioni realizzate dai competenti commissari delegati e comunicate al Dipartimento della Protezione civile.

3. Per le finalità di cui al comma 2, i commissari delegati interessati, ovvero le autorità ordinariamente competenti ad essi subentrate ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla rimodulazione ed integrazione dei rispettivi piani degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della Protezione civile, indicando gli interventi finanziati mediante le risorse di cui al comma 1.

4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

ALLEGATO

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE CONCERNENTI
EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI VERIFICATISI NELL'ANNO 2019

Regione destinataria	Risorse assegnate
Basilicata	€ 63.696,31
Calabria	€ 2.774.659,27 (OCDPC n. 622/2019) € 2.223.824,88 (OCDPC n. 653/2019)
Campania	€ 2.214.136,30
Emilia Romagna	€ 8.728.006,37
Friuli Venezia-Giulia	€ 10.163.244,80
Lazio	€ 1.438.569,94
Liguria	€ 14.331.919,96
Marche	€ 725.577,69
Piemonte	€ 12.376.693,55
Sicilia	€ 1.625.404,93
Toscana	€ 11.064.406,02
Veneto	€ 11.033.112,97
Totale	€ 78.763.252,99

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE CONCERNENTI
EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI VERIFICATISI NELL'ANNO 2020

Regione destinataria	Risorse assegnate
Campania	€ 4.205.277,63
Emilia Romagna	€ 978.478,23
Liguria	€ 7.857.478,23 (OCDPC n. 710/2020)
Piemonte	€ 1.498.478,23 (OCDPC n. 743/2020) € 64.588.478,23 (OCDPC n. 710/2020)
Valle d'Aosta	€ 1.286.078,23
Veneto	€ 27.822.478,23
Totale	€ 108.236.747,01

22A00650

